

ORDINANZA 3 luglio 2001, n. 1495

Smaltimento inerti: obbligo di conferimento in apposito impianto; condizione per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale nel territorio della
Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001.

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 -- serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 – serie generale – con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

PREMESSO che:

l'art. 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 2984/1999 stabilisce che, ai fini del superamento dell'emergenza, il Commissario delegato dispone, tra l'altro, al comma 1, punto 1.9, «l'adeguamento ovvero la realizzazione in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, degli impianti per il recupero di inerti»;

l'art. 4 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3062/2000 stabilisce che il Commissario Delegato, al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da conferire in discarica, dispone, a carico dei soggetti gestori delle discariche, la riduzione e successivamente il divieto di conferimento di qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari e

terziari, della sostanza organica, dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli, dei rifiuti assimilati ed assimilabili sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione allo sviluppo della raccolta differenziata, nonché dispone gli strumenti amministrativi per assicurare il conferimento separato da parte dei singoli produttori di rifiuti;

ATTESO il contenuto del piano generale dei rifiuti;

RAVVISATA la necessità di porre in essere idonei strumenti amministrativi capaci di assicurare il conferimento separato degli inerti;

SU CONFORME proposta del Dirigente del Settore Rifiuti che congiuntamente sottoscrive l'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Capo dell'Ufficio Tecnico e del responsabile dell'Ufficio Legale con rinvio espresso alle suesposte motivazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del sub-Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

Il Responsabile dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Luppino;
Il Sub Commissario: On. Avv. Italo Reale.

DISPONE

1. Di subordinare, su tutto il territorio regionale e con decorrenza 1 gennaio 2002, l'efficacia delle autorizzazioni, concessioni edilizie, nulla osta e di ogni altro atto autorizzativo in materia edilizia, alla presentazione, unitamente alla domanda, della seguente documentazione:

a) relazione tecnica di accompagnamento dell'istanza contenente la previsione degli inerti prodotti nel corso dei lavori;

b) dichiarazione resa secondo lo schema allegato, con impegno a conferire tutti gli inerti prodotti ad un impianto di trattamento autorizzato;

2. Che la carenza degli elementi di cui al precedente punto 1. comporta, altresì, l'inutile decorso del tempo ai fini del consolidamento del silenzio assenso quando previsto, nonché comporta la sospensione del decorso del termine per l'efficacia delle dichiarazioni di inizio attività;

3. Che i comuni verifichino, prima dell'ultimazione dei lavori in caso di ristrutturazioni, restauri, ordinarie e straordinarie manutenzioni o, in caso di nuove concessioni, prima del rilascio del certificato di abitabilità, l'effettivo smaltimento degli inerti per come stabilito al punto 1 e ne diano comunicazione alle province;

4. Che la presente Ordinanza venga notificata alle Amministrazioni Provinciali, ai Prefetti ed ai Comuni della Regione Calabria, diffusa a mezzo stampa e pubblicata al B.U.R. Calabria.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giovan Battista Papello)

Il Commissario Delegato
(Giuseppe Chiaravalloti)

COMUNE DI

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
a corredo della domanda
valendosi delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 15 del
1968, e consapevole delle pene previste per le false attestazioni e
le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 485, 495 e 496 del c.p.,
dichiara sotto la propria responsabilità che tutti gli inerti deri-
vanti dall'attività di cui sopra e preventivamente quantificati
in dalla
relazione tecnica a firma del
ed allegata all'istanza, saranno smaltiti mediante conferimento
ad apposito impianto autorizzato al trattamento finalizzato al re-
cupero degli stessi.

Data

Firma
